



Regolamento Acli Colf

(Approvato dal Consiglio Nazionale del 4-5 luglio 2008)

ART. 1

Le Acli Colf, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto delle Acli, organizzano le collaboratrici e i collaboratori familiari iscritti alle Acli, quale esperienza di formazione religiosa, sociale e professionale, educazione alla politica ed impegno a migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro, senza distinzione di sesso, etnia, nazionalità o cultura.

ART. 2

Le Acli Colf sviluppano la loro esperienza associativa tramite Gruppi di base e Strutture provinciali, regionali e nazionale, in coerenza con gli indirizzi progettuali ed organizzativi definiti dagli Organi delle Acli ai vari livelli.

ART. 3

Gli organi delle Acli Colf:

- a) sono:
 - nei Gruppi di base: l'Assemblea;
 - a livello provinciale: L'Assemblea e il Direttivo;
 - a livello regionale: il Coordinamento;
 - a livello nazionale: L'Assemblea, il Direttivo e la Segreteria
- b) favoriscono un interscambio costante di comunicazioni con gli Organi delle Acli, delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale promossi dal Movimento, curando in modo particolare il raccordo con il Coordinamento Donne.
- c) promuovono e coordinano le attività delle Acli Colf sul territorio, alimentando un flusso continuo di comunicazioni tra le Strutture costituite ai diversi livelli.

GRUPPI DI BASE

ART. 4

I gruppi di almeno 5 collaboratrici e collaboratori familiari iscritte/i in uno stesso Circolo o Nucleo Acli:

- a) costituiscono le Strutture di base delle Acli Colf;
- b) sono aggregati al Direttivo nazionale Acli Colf, tramite la Segreteria provinciale.

I gruppi con 15 o più iscritte/i possono chiedere al Consiglio provinciale ACLI il riconoscimento come Struttura di base del Movimento.



ART. 5

L'Assemblea del Gruppo ACLI Colf:

- a) è composta dalle collaboratrici e dai collaboratori familiari iscritti allo stesso Gruppo di base in regola con il pagamento della tessera;
- b) è convocata almeno una volta l'anno dalla/dal Responsabile del Gruppo;
- c) decide il programma annuale di attività e ne verifica l'attuazione;
- d) elegge ogni due anni la/il Responsabile del Gruppo ed altre/i eventuali incaricate/i di portare avanti specifiche attività.

I Gruppi Acli Colf riconosciuti come Strutture di base delle Acli, alla scadenza del mandato, eleggono, in coerenza con le norme indicate nel Regolamento delle Strutture di base delle Acli:

- la Presidenza del Gruppo;
- le/i delegate/i al Congresso provinciale Acli.

ORGANI PROVINCIALI

ART. 6

L'Assemblea provinciale:

- a) è costituita dalle collaboratrici e dai collaboratori familiari iscritte/i nei Gruppi Acli Colf, nei Circoli e nei Nuclei Acli;
- b) è convocata dal Direttivo provinciale;
 - in via ordinaria ogni quattro anni,
 - in via straordinaria su richiesta scritta:
 - del Direttivo nazionale,
 - della Segreteria regionale, laddove è costituita,
 - di Gruppi che rappresentino almeno un terzo delle/gli iscritti nei Gruppi Acli Colf della Provincia;
- c) verifica il lavoro svolto, approfondisce i temi dell'Assemblea nazionale e definisce le linee di programma per il quadriennio in coerenza con le indicazioni degli organi regionali e nazionali;
- d) elegge:

il Direttivo, formato:

- nelle Province con meno di 100 iscritte/i: da 3 a 5 componenti;
- nelle Province da 100 a 200 iscritte/i: da 5 a 7 componenti;
- nelle Province da 201 a 300 iscritte/i: da 7 a 9 componenti;
- nelle Province con più di 300 iscritte/i: da 9 a 11 componenti;
- le/i delegate/i all'Assemblea nazionale, secondo l'apposito Regolamento approvato dal Direttivo nazionale.



ART. 7

Il Direttivo provinciale:

- a) è composto dalle/i dirigenti elette/i dall'Assemblea provinciale o cooptate in Direttivo;
- b) è convocato:
 - nella sua prima riunione dopo l'Assemblea dalla/dal prima/o eletta/o;
 - ordinariamente dalla/dal Responsabile provinciale, almeno ogni due mesi;
- c) elegge al suo interno la/il Responsabile provinciale e le/gli incaricati di specifiche attività progettuali od organizzative, con possibilità di sceglierli anche tra dirigenti non elette/i dall'Assemblea;
- d) attua le linee di programma definite dall'Assemblea provinciale;
- e) comunica entro 15 giorni alla Segreteria nazionale il riconoscimento dei Gruppi di base.

ART. 8

La/il Responsabile provinciale:

- a) rappresenta le ACLI Colf all'interno e all'esterno del Movimento;
- b) coordina i lavori del Direttivo provinciale;
- c) partecipa, con diritto di voto al Consiglio provinciale Acli;
- d) partecipa senza diritto di voto su invito della Segreteria Nazionale alle riunioni del Direttivo nazionale che affrontano questioni programmatiche e progettuali.
- e) partecipa senza diritto di voto alla Presidenza provinciale Acli

COORDINAMENTI REGIONALI

ART. 9

Il Coordinamento regionale Acli Colf:

- a) è costituito nelle Regioni in cui sono eletti almeno due Direttivi provinciali;
- b) è composto dalle/dai Responsabili e da altre/i due componenti ciascun Direttivo provinciale;
- c) è convocato dalla/dal Responsabile regionale; la prima seduta per l'elezione della Responsabile regionale è convocata dalla Segreteria nazionale,
- d) elegge tra le sue componenti la Responsabile regionale;
- e) raccorda le attività dei Direttivi provinciali;
- f) incentiva lo sviluppo della presenza organizzata delle ACLI Colf;
- g) nomina d'intesa con le Presidenze provinciali Acli, le/gli incaricate/i di curare la fase costitutiva del Direttivo provinciale ACLI Colf;



ORGANI NAZIONALI

ART. 10

L'Assemblea nazionale:

- a) è composta dalle/i delegate/i elette/i dalle Assemblee provinciali secondo il Regolamento approvato dal Direttivo Nazionale;
- b) è convocata dal Direttivo nazionale:
 - in via ordinaria ogni quattro anni;
 - in via straordinaria su richiesta dei Direttivi provinciali che rappresentino la maggioranza delle/degli iscritte/i alle Acli Colf;
- c) esamina la relazione sull'attività svolta;
- d) decide gli obiettivi generali per il quadriennio e ne affida l'attuazione al Direttivo Nazionale;
- e) elegge 15 componenti il Direttivo nazionale, tra le/i quali almeno tre rappresentanti di realtà dell'immigrazione;
- f) definisce le proposte di modifiche al presente Regolamento da sottoporre al Consiglio Nazionale Acli per la loro approvazione.

ART. 11

Il Direttivo nazionale:

- a) è composto con diritto di voto:

dalle componenti elette dalla Assemblea nazionale

dalle/dai Responsabili regionali elette/i dai rispettivi Coordinamenti;

a titolo consultivo:

- da un massimo di 5 incaricate/i di sviluppare l'organizzazione territoriale e sviluppare specifiche attività progettuali;
 - dalle/dai Responsabili provinciali nelle riunioni che affrontano questioni programmatiche e progettuali,
- b) è convocato dalla Segreteria nazionale:
ordinariamente 3 volte l'anno;
in via straordinaria su richiesta scritta di almeno 1/3 delle/i sue/suoi componenti o della Presidenza nazionale Acli;
 - c) elegge al suo interno la/il Responsabile nazionale e le/gli altre/i dirigenti, con specifici incarichi progettuali od organizzativi, con possibilità in casi motivati, di sceglierle/i anche all'esterno delle/i componenti il Direttivo nazionale;
 - d) attua gli obiettivi decisi dall'Assemblea nazionale e gli orientamenti degli Organi delle Acli;
 - e) convoca l'Assemblea nazionale e ne definisce le modalità di preparazione;
 - f) nomina, su proposta della Segreteria nazionale, la rappresentante delle Acli Colf nel Consiglio nazionale Acli con diritto di voto;



- g) elabora le proposte di modifiche al Regolamento delle Acli colf da sottoporre all'Assemblea nazionale.

ART. 12

La Segreteria nazionale:

- a) è composta dalla Responsabile nazionale e dalle/gli altre/i dirigenti elette/i dal Direttivo nazionale;
- b) è convocata dalla Responsabile nazionale almeno ogni due mesi;
- c) attua le delibere del Direttivo nazionale;
- d) promuove specifiche attività per sviluppare la presenza organizzata delle ACLI Colf nelle realtà in cui è poco rappresentativa;
- e) convoca il Direttivo nazionale.

ART. 13

Le Responsabile nazionale:

- a) rappresenta le Acli Colf all'interno ed all'esterno del movimento;
- b) attua gli indirizzi del Direttivo nazionale in collaborazione con le altre componenti della Segreteria nazionale;
- c) convoca almeno ogni due mesi la Segreteria nazionale;
- d) assume direttamente, al pari delle/degli altre/i componenti la Segreteria nazionale, responsabilità di gestione o di progetto;
- e) coordina l'attività e garantisce un regolare flusso di comunicazione tra le/i componenti del Direttivo nazionale, con i Presidenti provinciali e regionali delle Acli e con i dirigenti dei servizi e delle imprese sociali da esse promosse, al fine di sviluppare l'iniziativa dell'Associazione;

ART. 14

L'elezione e il funzionamento degli Organi delle Acli Colf avvengono in analogia alle norme che regolano quelli delle Acli.